



Prot. n. 149/2020
Milano, 31/07/2020

Comunicato alle iscritte su DL Semplificazione - obbligatorietà PEC e conseguenze sanzionatorie.

Gentilissime Colleghe,

Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, (c.d. Decreto Semplificazioni) ha apportato importanti modifiche alla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha introdotto l'obbligatorietà della PEC per i professionisti iscritti in albi.

In particolare, l'art. 37 ha previsto l'introduzione di un comma 7 bis all'art. 16 Legge 2/2009 del seguente tenore: ***"7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi."***

Alla luce della nuova normativa, Ogni Professionista iscritto all'Albo avrà l'obbligo di comunicare la propria PEC all'Ordine (con pubblicazione sull'Albo). Poiché questo Ordine ha provveduto a dotare ciascun iscritto di indirizzo PEC, nei prossimi giorni si procederà a verificare che questo indirizzo sia attivo. **Nel caso in cui si rilevassero indirizzi non attivi, l'Ordine – come imposto dalla legge - sarà costretto a diffidare l'iscritto ad adempiere entro il termine massimo di trenta giorni, e nel caso non vi provvedesse, sarà costretto ad adottare un provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione fino a quando l'iscritto non comunicherà all'Ordine l'attivazione e la funzionalità della PEC.**

Alla luce della stessa normativa, inoltre, Vi informiamo che l'Ordine ha obbligo di rendere accessibile l'elenco delle PEC sul proprio sito attraverso la libera consultazione dell'Albo e di istituire un elenco riservato, consultabile ad opera delle pubbliche amministrazioni prevede come previsto dal previsto dall'art. 16, comma 7, legge 2/2009 il quale dispone «*Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata*»;

Infine l'Ordine ha obbligo di comunicare al Registro INI-PEC istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il predetto elenco delle PEC obbligo come previsto dall'art. 6 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (***Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti***) il quale prevede che ***"1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e***



ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA INTERPROVINCIALE
DI BERGAMO CREMONA LODI MILANO MONZA E BRIANZA

*dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato **Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico**. 2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. 2-bis. **L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies**".*

Il Consiglio Direttivo

Ordine della Professione Ostetrica Interprovinciale di Bergamo Cremona Lodi Milano Monza
Brianza